

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2102}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCARDI, BIANCHINI, ORSENIGO, BALESTRACCI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ROJCH, CORSI, NAPOLI, SANGALLI, PUMILIA, CASINI PIER FERDINANDO, BORTOLAMI, ORSINI BRUNO, SANESE, MERLONI, ALESSI, STEGAGNINI, SODDU, VECCHIARELLI, TASSONE, RAVASIO, ZANIBONI

Presentata il 21 dicembre 1987

Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge integra la legge 1° marzo 1968, n. 186 e regola l'installazione degli impianti elettrici, in armonia con le più recenti direttive comunitarie concernenti i materiali e gli impianti tecnologici.

L'Italia detiene il primato mondiale di infortuni da elettrocuzione: il doppio della media europea per numero di residenti (vedi tabella allegata alla presente relazione).

Gli infortuni elettrici passano troppo spesso per eventi naturali e non sono disponibili dati attendibili: è un problema

che preoccupa altri paesi industrializzati dove la situazione infortunistica e dello stato degli impianti elettrici è migliore della nostra.

Negli edifici residenziali gli impianti elettrici sono sovente eseguiti senza alcun riferimento alla regola dell'arte ed in modo pericoloso per gli utenti.

Agli infortuni di cui sopra vanno aggiunti gli incendi di origine elettrica: nell'anno 1979 sono avvenuti in Italia 8.140 incendi di origine elettrica, secondo le statistiche fornite dalla direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno.

Obiettivi e soluzioni.

L'affidabilità e la sicurezza elettrica si consegue attraverso misure di protezione sull'impianto, sugli apparecchi e per mezzo di una adeguata informazione dell'utente.

La sicurezza degli apparecchi elettrici costituisce l'oggetto della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Manca una legge che ponga le premesse necessarie per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e l'informazione dell'utente sui pericoli elettrici.

Le soluzioni possibili oscillano tra gli albi professionali, gli albi volontari di qualificazione e l'autocertificazione.

I professionisti reclamano il progetto di collaudo di tutti gli impianti, gli albi volontari di qualificazione aspirano ad un riconoscimento ufficiale, gli artigiani vorrebbero autocertificare tutti gli impianti per quanto complessi.

Le innumerevoli proposte di legge presentate e ripresentate in Parlamento negli ultimi 20 anni sotto la spinta degli interessi di parte, si sono finora paralizzate a vicenda, con il risultato di danneggiare tutte le categorie, ma soprattutto il Paese.

La proposta di legge.

Il Politecnico di Torino, sulla scia di una indagine sugli infortuni elettrici, svolta in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, ha promosso un gruppo di lavoro a livello nazionale tra tutti gli enti pubblici e privati interessati, con lo scopo di definire una proposta di legge tendente ad elevare la qualità degli impianti elettrici e a ridurre gli infortuni elettrici.

La partecipazione fattiva e consapevole dei rappresentanti degli enti sottoindicati ha portato alla presente proposta di legge.

Al gruppo nazionale di lavoro hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti enti pubblici e privati:

ACEA — Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma;

AEM Torino — Azienda Energetica Municipale di Torino;

AEM Milano — Azienda Energetica Municipale di Milano;

AIAS — Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza;

AIEL — Albo Installatori Elettrici Liguri;

ANCE — Associazione Nazionale Costruttori Edili;

ANIA — Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici;

ANIE — Associazione Nazionale Industrie Elettriche;

Assessorato Regionale Lavoro Sicilia;

ASSISTAL — Associazione Installatori;

CASA — Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani;

CESI — Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano;

CLAAI — Conf. Libere Associazioni Artigiane Italiane;

CNA — Confederazione Nazionale Artigianato;

CNR — Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Comitato per la Difesa dei Consumatori;

CONFAPI — Conf. Italiana della Piccola e Media Industria;

Confartigianato;

Confcoltivatori;

Confedilizia;

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;

Confindustria;

Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

ENEL – Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Federambiente;

Federazione Consumatori;

Federazione Nazionale Distributori Materiale Elettrico;

Federelettrica;

FENATO – Federazione Nazionale dei Tecnici Ospedalieri;

FNAM – Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici;

Gruppo Impianti Elettrici del CNR;

IENGF – Istituto Elettrotecnico Nazionale « G. Ferraris »;

IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità;

IRPAIES – Istituto Reg. Albo Installatori Eletttricisti (TO);

ISPESL – Ist. Sup. Prevenzione Sicurezza Lavoro;

Istituto Superiore di Sanità;

Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

Ministero della Sanità;

Movimento dei Consumatori;

Politecnico dei Torino;

QUALIFIT – Ist. Albo Naz. Qualif. Installatori Impianti;

RAI – Radio Televisione Italiana;

SIP – Società Italiana per l'Esercizio Telefonico;

UNAE – Unione Naz. Albi Qualif. Installatori Elettrici;

UNAPACE – Un. Naz. Az. Autoproduttrici Energia Elettrica;

Unione Nazionale dei Consumatori.

Il testo della proposta di legge è il risultato di una mediazione tra differenti opinioni, tra l'auspicabile e il fattibile; nel complesso, rappresenta il miglior

compromesso che ha ottenuto l'unanime consenso, ma la massima convergenza di assenti nel gruppo di lavoro che l'ha preparato.

Si ritiene che questa proposta di legge costituisca un mezzo per favorire la crescita culturale nel settore degli impianti elettrici e renda un servizio al paese, superando le spinte corporative che finora hanno animato le categorie produttive.

Illustrazione dell'articolato.

Articolo 1: la proposta di legge si riferisce ai nuovi impianti utilizzatori, agli ampliamenti e radicali trasformazioni degli esistenti, con esclusione quindi degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (ENEL e aziende municipalizzate).

Radicali trasformazioni e ampliamenti sono termini utilizzati anche nella normativa tecnica nazionale e internazionale: sarà lo stesso tecnico a giudicare in ogni caso specifico quali cambiamenti nell'impianto siano tali da cambiare le condizioni di sicurezza per l'utente.

Gli attestati o la dichiarazione di conformità, devono essere rilasciati al committente in tutto il campo di applicazione della legge, anche quando non sono necessari per stipulare il contratto di fornitura dell'energia elettrica (articolo 3).

Le esclusioni riguardano impianti specialistici ad oggetto di norme particolari.

Articolo 2: la conformità alla regola dell'arte degli impianti con propria cabina di trasformazione o adibiti ad uso medico oppure situati in luoghi dove si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, deve essere attestata a livello del progetto, dell'esecuzione e del collaudo; si tratta infatti di impianti di una certa complessità.

Questi tre attestati possono essere rilasciati da una o più persone.

Il progetto e il collaudo devono essere eseguiti da liberi professionisti ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, iscritti all'albo professionale.

Limitatamente al fabbisogno interno di società, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche o private, il libero professionista può essere semplicemente un dipendente. In quest'ultimo caso la firma di un legale rappresentante dell'ente ha lo scopo di sollevare il professionista dalle responsabilità civili.

L'attestato di esecuzione può essere firmato dal titolare o legale rappresentante di impresa iscritta nel settore dell'installazione elettrica nella Camera di commercio, industria e artigianato e/o nell'albo delle imprese artigiane, oppure da un libero professionista, ma unicamente nella figura di direttore dei lavori.

Perché tre attestati? Si è ritenuto che un tecnico, per quanto esperto, non possa affermare che un impianto complesso, risponda alle norme di sicurezza solo tramite un collaudo. La sicurezza nasce nelle fasi distinte di progetto, di esecuzione e di collaudo ed è opportuno che ognuno sottoscriva la propria parte di responsabilità.

Molti sostengono che il collaudo dovrebbe essere condotto da persona diversa da quella che ha eseguito il progetto e l'esecuzione. In realtà, non ci sono sufficienti motivi: persone diverse potrebbero condizionarsi inutilmente o addirittura scambiarsi le parti. Ciascuno è responsabile di quanto sottoscrive; per chi attesta il falso sono previste le penalità di cui all'articolo 4.

Per gli impianti alimentati direttamente in bassa tensione del distributore e non adibiti ad uso medico, quindi essenzialmente per gli edifici residenziali, i tre attestati di cui sopra possono essere sostituiti da una dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di imprese iscritte nel settore dell'installazione elettrica nella CCIA o nell'albo delle imprese artigiane.

L'obiezione più frequente è che chiunque può iscriversi alla camera di com-

mercio e all'albo delle imprese artigiane. In pratica, questo può essere vero, ma si tratta di far funzionare i meccanismi previsti dalla legge per accertare la conoscenza del mestiere. È anche vero che molti liberi professionisti iscritti agli albi svolgono la loro attività in settori diversi da quello elettrico e non hanno competenza specifica in materia.

Al di là degli interessi di parte, si ritiene che chiunque si assuma un'esplicita responsabilità attestando con la propria firma la conformità di un impianto alla regola dell'arte, è stimolato a qualificarsi, anche in considerazione del reato penale previsto all'articolo 4 del progetto di legge.

Gli albi volontari di qualificazione trarranno da questa nuova esigenza un impulso notevole, finora sconosciuto: la qualificazione che oggi essi offrono, e che molti disdegnano, domani sarà sempre più apprezzata e ricercata. La dichiarazione di conformità è in linea con il sistema di autocertificazione dei prodotti da parte dei costruttori, accettato in sede europea, ai fini della libera circolazione delle merci tra i Paesi della Comunità.

Articolo 3: i nuovi allacciamenti di energia elettrica, cioè i contratti corrispondenti alla posa di nuovi contatori, saranno subordinati alla presentazione di una copia dell'attestato di collaudo, oppure della dichiarazione di conformità.

E per i vecchi impianti pericolosi? Sarebbe velleitario imporre il rifacimento, anche graduale, di tutti gli impianti preesistenti, come molti richiedono. Ma non è neanche giusto dimenticarli totalmente. Un compromesso è stato trovato nel richiedere l'attestato di collaudo o la dichiarazione di conformità in occasione delle variazioni contrattuali per aumento della potenza contrattuale impegnata.

Per gli allacciamenti provvisori di cantiere non è possibile utilizzare la stessa procedura perché, quando si richiede la fornitura, spesso non è ancora noto lo schema elettrico di cantiere; inoltre l'im-

pianto elettrico è soggetto a continui cambiamenti: la notifica all'ente di un responsabile dell'impianto elettrico di cantiere è sembrata un incentivo sufficiente per migliorare la sicurezza di tali impianti provvisori.

Articolo 4: le penalità sono indispensabili per rendere credibile il sistema di autocertificazione. Esse sono previste quando siano stati dichiarati fatti non rispondenti al vero e ne derivi un pericolo per le persone: questo evita di tramutare in reato penale l'inosservanza di quelle regole dell'arte non strettamente legate alla sicurezza delle persone. Uguali sanzioni sono previste per chi omette di rilasciare gli attestati o la dichiarazione di conformità, ciò al fine di evitare una larga evasione all'obbligo di legge.

Articolo 5: gli enti distributori di energia elettrica devono contribuire a migliorare la sicurezza elettrica nel nostro paese: informando gli utenti sui pericoli dell'elettricità, sull'uso corretto degli apparecchi, sulla necessità di rivolgersi a tecnici qualificati; favorendo inoltre la formazione tecnica e l'aggiornamento degli installatori.

Articolo 6: il tempo di diciotto mesi tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore è necessario per permettere a ciascuno di adeguarsi ai nuovi vincoli e per concludere i progetti e le opere in corso.

Osservazioni finali.

Occorre preliminarmente sottolineare che la presente proposta di legge non prevede alcun onere a carico dello Stato.

Essa è nata con il contributo di tutti, può essere criticata per tanti aspetti, ma non è corporativa: l'intento è che serva alla collettività per aumentare il livello qualitativo delle installazioni elettriche e per ridurre gli infortuni elettrici.

Ogni categoria interessata potrà trovarvi motivo di soddisfazione e innega-

bili vantaggi rispetto alla situazione attuale.

1) Artigiani: la proposta di legge combatte il lavoro nero, poiché neanche la firma di un professionista può avallare il lavoro di chi non è iscritto alla camera di commercio o all'albo delle imprese artigiane. Gli artigiani, pur continuando a svolgere il loro lavoro, necessiteranno del progetto e del collaudo per impianti in media ed alta tensione, per quelli installati nei locali adibiti ad uso medico o soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Il che non sembra per loro un grande svantaggio.

2) Imprese di impianti elettrici: continuano indisturbate la loro attività con vantaggi tanto maggiori quanto più sono qualificate.

3) Liberi professionisti: il loro intervento, oggi quasi mai richiesto nel settore elettrico, diverrà obbligatorio per gli impianti alimentati tramite una propria cabina di trasformazione, nei locali medici e nei locali dove si svolgono le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

4) Imprese industriali: possono autocertificare i propri impianti; le ditte più sprovvedute nel settore elettrico saranno protette da « pirati » elettrici.

5) Enti distributori: vedranno riconosciuta un'attività di promozione della sicurezza elettrica che svolgono già da tempo nelle scuole e a fianco degli installatori: potranno così ampliarla e rendere l'intervento omogeneo e più efficace in tutto il paese.

6) Albi volontari di qualificazione: sotto il pungolo dell'autocertificazione, gli installatori saranno obbligati a ricorrere agli albi per qualificarsi e aggiornarsi.

7) Costruttori di materiale elettrico: vedranno maggiormente apprezzati i prodotti di qualità e pian piano scomparire le apparecchiature scadenti, oggi loro temibili concorrenti.

8) Grossisti e commercianti di materiale elettrico: potranno razionalizzare il sistema di vendite sopprimendo i prodotti scadenti.

9) Assicurazioni: diminuiranno gli incidenti e gli incendi di origine elettrica e con loro i relativi rimborsi.

10) Utenti: vedranno aprirsi uno spiraglio verso quel diritto ad una maggior qualità degli impianti elettrici e alla sicurezza prevista dalla Costituzione, che non trova riscontro nella realtà.

L'intero comparto elettrico del nostro paese, infine, potrà trovare in questa legge uno stimolo all'applicazione delle norme, un'occasione di crescita civile che lo ponga alla pari degli altri paesi industrializzati nel settore della sicurezza elettrica.

Infortuni elettrici nell'anno 1980.

PAESE	N. infortuni mortalità	N. infortuni mortalità per milione residenti
Austria	24	3.2
Danimarca	1	0.2
Francia	149	2.7
Finlandia	14	3.1
Germania	166	2.7
Gran Bretagna	173	3
Irlanda	7	0.13
Italia	296	5.2
Norvegia	4	1
Paesi Bassi	14	1
Svezia	15	1.9
Svizzera	23	3.6
Sud Africa	48	1.7
Giappone	36	0.3
Nuova Zelanda	12	3.8

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica ai nuovi impianti elettrici utilizzatori ed alle radicali trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti.

2. Per impianto utilizzatore si intende l'insieme dei circuiti di alimentazione degli apparecchi elettrici utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature. Esso inizia nel punto di consegna dell'energia, in genere da una rete di distribuzione pubblica.

3. Sono esclusi gli impianti telefonici, di processo, di telecomunicazione, di ascensori e montacarichi, di autoveicoli e impianti di bordo di altri mezzi mobili, nonché gli impianti elettrici adibiti:

a) ai servizi ed impianti delle ferrovie dello Stato;

b) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

c) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;

d) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna;

e) ai laboratori di misure e prove elettriche.

ART. 2.

(Attestati).

1. Coloro che progettano, eseguono, o collaudano impianti elettrici utilizzatori di cui all'articolo 1, devono rilasciare al committente un attestato di rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, utilizzando i moduli di cui agli allegati A, B, C, D, della presente legge.

2. Gli attestati di progetto, esecuzione e collaudo possono essere rilasciati, con le limitazioni di seguito indicate, da:

a) società, imprese, associazioni, istituzioni, enti pubblici o privati che abbiano competenze statutarie in materia di progettazione, esecuzione o collaudo di impianti elettrici, purché gli attestati siano sottoscritti, oltre che da un legale rappresentante, anche da un dipendente o titolare libero professionista, iscritti all'albo professionale, nell'ambito delle rispettive competenze;

b) società, imprese, associazioni, istituzioni, enti, pubblici o privati, diverse da quelle di cui alla lettera a), limitatamente al fabbisogno interno, purché gli attestati siano sottoscritti, oltre che da un legale rappresentante, anche da un dipendente o titolare libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze;

c) liberi professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) titolari o legali rappresentanti di imprese inserite nel settore della installazione elettrica, nella camera di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane.

3. Gli attestati di progetto e di collaudo possono essere rilasciati soltanto dai soggetti indicati alle lettere a), b), c) del comma 2, salvo quanto disposto dal comma 5.

4. Gli attestati di esecuzione possono essere rilasciati dai soggetti indicati alle lettere a), b), d) del comma 2 o dai soggetti di cui alla lettera c) unicamente come direttori dei lavori.

5. Limitatamente agli impianti alimentati direttamente dal distributore a tensione non superiore a 1.000 V in c.a. e a 1.500 V in c.c. situati in locali non adibiti ad uso medico e dove non si svolgono attività soggette alla vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98, possono essere

sostituiti da una dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata dai soggetti di cui al punto *d*).

ART. 3.

(Fornitura di energia elettrica).

1. Gli enti distributori di energia elettrica non possono effettuare nuovi allacciamenti se non viene preliminarmente presentata dal richiedente copia dell'attestato di collaudo o della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2.

2. Copia dell'attestato di collaudo o della dichiarazione di conformità è anche necessaria per ottenere variazioni contrattuali per aumento di potenza.

3. Per gli impianti di cantiere e simili, può essere ottenuta la fornitura provvisoria di energia elettrica, purché il richiedente dichiari le generalità di un tecnico, di cui all'articolo 2, responsabile dell'impianto, utilizzando il modulo di cui all'allegato E.

ART. 4.

(Penalità).

1. Chiunque nel rilasciare gli attestati o la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2 dichiara fatti non rispondenti al vero, e ne derivi un pericolo per le persone, oppure ometta di rilasciare tali attestati o la dichiarazione di conformità è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 nei casi di maggiore gravità con la reclusione da tre mesi a tre anni in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 88.

2. Qualora da un impianto, da suoi ampliamenti o modifiche, progettato, eseguito o collaudato non a regola d'arte derivino lesioni o morte di una o più persone, i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale sono aggravati e si procede d'ufficio per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale.

ART. 5.

(Promozione della sicurezza elettrica).

1. Gli enti distributori di energia elettrica devono contribuire a sensibilizzare gli utenti sui pericoli dell'elettricità, informarli sull'uso corretto degli apparecchi elettrici e sulla necessità di affidare i lavori elettrici a soggetti di cui all'articolo 2, attraverso gli organi di stampa, di diffusione radiotelevisiva ed interventi nella scuola; devono inoltre favorire la formazione tecnica e l'aggiornamento degli operatori nel settore degli impianti elettrici utilizzatori.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo diciotto mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

allegato A

ATTESTATO
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

PROGETTO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

[] - ingegnere/perito ind. dipendente o titolare di _____

[] - titolare o legale rappresentante, di impresa nel settore e-
lettrico (iscriz. nel CCIA _____
n _____ Prov _____

[] - ingegnere/perito ind. iscritto nell'Albo
_____ n _____ Prov _____

consapevole delle responsabilita' che assume
(con particolare riferimento all'Art. 4 della legge)

ATTESTA

che il nuovo/la modifica/l'ampliamento dell'impianto elettrico
relativo ai locali situati _____
Scala, Piano, Interno _____

_____ adibiti ad uso _____
Comune, Via, n. _____

di proprieta' di _____
Nome, Cognome, Indirizzo _____

e' stato progettato secondo la documentazione allegata, ed e'
conforme alla regola dell'arte, ai sensi della legge 1/3/1968
n.186.

In particolare dichiara che:

- 1) le caratteristiche dei componenti dell'impianto elettrico sono state scelte tenendo conto delle condizioni di esercizio e dell'ambiente;
- 2) e' prevista una idonea protezione contro i contatti diretti;
- 3) e' prevista una idonea protezione contro i contatti indiretti;
- 4) le condutture sono adeguatamente protette contro le sovracorrenti;
- 5) l'impianto ha dispositivi di sezionamento e comando atti a garantire la sicurezza.

ALLEGATI consegnati al committente e/o al proprietario:

- schema unifilare dell'impianto elettrico, con relativi dispositivi di protezione, sezionamento e comando;
- schema planimetrico dell'impianto elettrico;
- altri allegati _____

_____ li' __/__/__

in fede

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

allegato B

ATTESTATO
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ESECUZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

- ingegnere/perito ind. dipendente o titolare di _____

- titolare o legale rappresentante, di impresa nel settore elettrico (iscriz. nel CCIA _____ n. _____ prov. _____)

- ingegnere/perito ind. iscritto nell'Albo (*)
_____ n. _____ prov. _____

consapevole delle responsabilita' che assume
(con particolare riferimento all'Art. 4 della legge)

ATTESTA

che l'impianto elettrico relativo ai locali situati

Scala, Piano, Interno

Comune, Via, n.

adibiti ad uso _____

di proprieta' di _____
Nome, Cognome, Indirizzo

e' stato eseguito a regola d'arte secondo il progetto redatto da

Nome, Cognome, Indirizzo

Dichiara inoltre:

- di non avere apportato modifiche al progetto;
 - che le modifiche apportate al progetto sono conformi alla regola dell'arte sia nella variazione di progetto sia nell'esecuzione.

Attesta infine che i componenti dell'impianto utilizzati hanno le caratteristiche indicate nel progetto, in base ai dati nominali, alle informazioni ed agli attestati forniti dal costruttore.

ALLEGATI consegnati al committente e/o al proprietario:

- indicazione delle modifiche apportate al progetto;
- altri allegati _____

_____ li' ___/___/___ in fede

(*) Unicamente nella veste di direttore dei lavori. In tal senso elencare le ditte che hanno eseguito i lavori con i relativi numeri di iscrizione alla CCIA o nell'Albo delle Imprese Artigiane.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

allegato C

ATTESTATO
DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

COLLAUDO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

[] - ingegnere/perito ind. dipendente o titolare di _____

[] - titolare o legale rappresentante, di impresa nel settore e-
lettrico (iscriz. nel CCIA _____ n. _____ prov. _____)

[] - ingegnere/perito ind. iscritto nell'Albo
_____ n. _____ prov. _____

consapevole delle responsabilita' che assume
(con particolare riferimento all'Art. 4 della legge)

ATTESTA

che l'impianto elettrico relativo ai locali situati

Scala, Piano, Interno

Comune, Via, n.

adibiti ad uso _____

di proprieta' di _____
Nome, Cognome, Indirizzo

e' stato collaudato ai fini della sicurezza con esito positivo
con particolare riferimento ai seguenti esami o prove (dove
applicabili):

- 1) esame a vista (ad esempio, scelta ed applicazione dei componenti, taratura delle protezioni, identificazione dei conduttori, idoneita' giunzioni, protezione contro i contatti diretti);
- 2) continuita' del conduttore di protezione;
- 3) resistenza di isolamento;
- 4) impedenza dell'anello di guasto;
- 5) resistenza di terra.

ALLEGATI consegnati al committente e/o al proprietario:

- indicazione delle prove effettuate e valori delle grandezze misurate;
- altri allegati _____

_____ li' ___ / ___ / ___

In fede

art. 10, n. 1

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

titolare o legale rappresentante di impresa nel settore dell'in-
stallazione elettrica (iscrizione nella CCIA o nell'Albo delle
Imprese Artigiane _____ n. _____ prov _____

consapevole delle responsabilita' che assume
(con particolare riferimento all'Art. 4 della legge)

DICHIARA

che il nuovo/la modifica/l'ampliamento dell'impianto elettrico
alimentato direttamente dal distributore a tensione non superiore
a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c., situati in locali non adibiti
a uso medico e dove non si svolgono attivita' soggette alla
vigilanza dei Vigili del Fuoco (DM 16/2/82):

Scala, Piano, Interno

Comune, Via, n.

adibiti ad uso _____

di proprieta' di _____

Nome, Cognome, Indirizzo

e' stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, ai
sensi della legge 1/3/1968 n. 186.

In particolare dichiara che:

- 1) i componenti dell'impianto elettrico sono idonei alle
condizioni di esercizio e dell'ambiente;
- 2) e' prevista una idonea protezione contro i contatti diretti e
indiretti;
- 3) le condutture sono adeguatamente protette contro le sovracor-
renti;
- 4) l'impianto ha dispositivi di sezionamento e comando atti a ga-
rantire la sicurezza;
- 5) l'impianto e' stato collaudato ai fini della sicurezza con
esito positivo.

ALLEGATI consegnati al committente e/o al proprietario:

- schema unifilare dell'impianto elettrico, con relativi dispo-
sitivi di protezione, sezionamento e comando;
- schema planimetrico dell'impianto elettrico;
- altri allegati _____

_____ li' ___/___/___

_____ In fede

a'legato E

**IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
E SIMILARI**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

titolare del contratto di fornitura di energia elettrica del
cantiere situato nel comune di _____
via _____ n _____

dichiara che il responsabile dell'impianto elettrico del
cantiere e' il

Sig. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____

[] - ingegnere/perito ind. dipendente o titolare di _____

[] - titolare o legale rappresentante, di impresa nel settore e-
lettrico (iscriz. nel CCIA _____
n _____ Prov _____

[] - ingegnere/perito ind. iscritto nell'Albo
_____ n _____ prov _____

Il titolare del contratto di fornitura
di energia elettrica

_____ li' ___/___/___